

(N. 2734)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(FANFANI)

col Ministro dell'Industria e Commercio

(CAMPILLI)

col Ministro dei Trasporti

(MALVESTITI)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(ALDISIO)

e col Ministro della Marina Mercantile

(CAPPA)

NELLA SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

Sviluppo dell'attività creditizia nel campo delle medie e piccole industrie
nell'Italia meridionale ed insulare

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuazione di un programma di potenziamento economico a vasta portata quale quello affidato alla Cassa per il Mezzogiorno, esige un'azione anche nel settore del credito industriale a medio termine.

È pertanto opportuno addivenire ad un riordinamento delle disposizioni legislative e degli strumenti di erogazione, così da sostituire l'attuale legislazione, legata alle vicissitudini del dopoguerra, con un corpo di disposizioni organiche e coordinate, che possano costituire una base per l'ulteriore sviluppo industriale dell'Italia meridionale.

È d'altra parte evidente che passando da forme di credito fatte in base a leggi speciali, al credito industriale a medio termine esercitato in via normale e su più vasta scala, il rischio non può più essere riversato sullo Stato, ma deve essere assunto da nuovi Istituti specializzati di credito a medio termine ai quali compete tale funzione.

A questi fini si ispira il presente disegno di legge, col quale si intende realizzare nelle regioni meridionali un sistema creditizio a medio termine che — con più ampio respiro e con maggiori possibilità finanziarie — apporti un maggiore aiuto alle iniziative industriali interessanti le regioni meridionali e insulari ed agevoli l'erogazione del controvalore in lire del noto prestito concesso alla Cassa per il Mezzogiorno dalla Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo di cui alla legge 22 marzo 1952, n. 166.

La nuova sistemazione creditizia per l'industrializzazione del Mezzogiorno prevede la creazione di tre Istituti specializzati per il credito a medio termine: l'« Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.S.V.E.I.M.E.R.) » nell'Italia meridionale continentale, l'« Istituto regionale finanziamenti industriali Sicilia (I.R.F.I.S.) » in Sicilia e il « Credito industriale sardo (C.I.S.) » in Sardegna.

Alla formazione di tali Istituti potranno partecipare tutte le aziende di credito aventi sede sociale nelle regioni di competenza degli Istituti stessi.

L'utilizzazione di Istituti specializzati, appositamente costituiti per esercitare il credito industriale nell'Italia meridionale e insulare permetterà al Governo di conferire al Mezzogiorno, in forma permanente, i fondi che sono

destinati a tale scopo. Mentre prima, cioè, le somme affidate alle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna dovevano, dopo un trentennio rientrare al Tesoro dello Stato, con la nuova sistemazione le somme destinate a questo fine rimarranno permanentemente presso i nuovi Istituti a disposizione delle industrie meridionali e delle loro necessità di sviluppo. Verrà in tal modo a costituirsi un polmone finanziario attraverso il quale le iniziative di carattere industriale che sorgeranno nel Mezzogiorno, purchè sane ed economicamente redditizie, potranno essere sorrette ed aidate.

La Cassa per il Mezzogiorno provvederà alla corresponsione di capitali all'I.S.V.E.I.M.E.R., all'I.R.F.I.S. e al C.I.S., sia attraverso una partecipazione al fondo di dotazione, sia attraverso l'anticipazione agli Istituti stessi di fondi speciali già regolati da apposite convenzioni. Le somme che la Cassa per il Mezzogiorno conferirà ai tre Istituti saranno, peraltro, complessivamente ragguagliate alle seguenti proporzioni: I.S.V.E.I.M.E.R. 61 per cento, I.R.F.I.S. 29 per cento, C.I.S. 10 per cento e cioè alle stesse proporzioni, già stabilite dal Parlamento con la legge 9 maggio 1950, n. 261, per il riparto dei fondi statali alle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna.

I tre nuovi Istituti potranno contare, per l'esercizio delle loro attività — oltre che sui fondi di dotazione e sui fondi speciali — sulla emissione di obbligazioni e di buoni fruttiferi nominativi e al portatore, da emettere con le modalità e le limitazioni che saranno stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il Risparmio. Essi potranno inoltre rifornirsi di fondi riscontando le loro operazioni presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Medio-credito), costituito in base alla legge 25 luglio 1952, n. 949.

I criteri di massima ai quali dovranno uniformarsi i diversi tipi di operazioni che l'I.S.V.E.I.M.E.R., l'I.R.F.I.S. e il C.I.S. possono compiere, nei confronti delle imprese industriali operanti nelle rispettive zone di competenza territoriale, saranno annualmente fissati dal Comitato interministeriale per il cre-

dito ed il risparmio, il quale stabilirà altresì i limiti di tempo e di importo delle operazioni stesse, anche in eccedenza agli importi singoli fissati dall'articolo 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

L'I.S.V.E.I.M.E.R., l'I.R.F.I.S. e il C.I.S. costituiranno anche — come si è già detto — lo strumento attraverso il quale verrà ulteriormente erogato il controvalore in lire dei prestiti esteri assunti dalla Cassa per il Mezzogiorno, la quale viene pertanto autorizzata a prestare, ai detti Istituti, somme provenienti da prestiti esteri che essa abbia contratto affinché siano utilizzati in operazioni di finanziamento aventi i requisiti e le caratteristiche di quelle che la Cassa dovrebbe compiere direttamente in relazione alla natura ed alla finalità dei prestiti stessi.

Il riordinamento su nuove basi del credito a medio termine e la sua erogazione attraverso Istituti a ciò destinati, pone naturalmente il problema di una migliore distribuzione di compiti fra tutte le aziende di credito che operano nel Mezzogiorno.

Pertanto, le Sezioni speciali per il credito industriale in vigore presso il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia resteranno in essere sol-

tanto per amministrare i mutui erogati sui fondi messi a loro disposizione dallo Stato con le precedenti leggi sul credito di industrializzazione nel Mezzogiorno, nonché di quelli fatti, anche in base a precedenti leggi speciali, attraverso emissione di loro obbligazioni e buoni speciali, o di fondi a loro disposizione. I rientri delle operazioni di impiego eseguite sui fondi statali dovranno affluire ai fondi speciali costituiti presso l'I.S.V.E.I.M.E.R., l'I.R.F.I.S. e il C.I.S., nei termini e con le modalità da determinarsi dal Ministero del tesoro, di concerto con il Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Quanto al Banco di Sardegna — precedentemente delegato all'esercizio del credito industriale — con la istituzione del C.I.S. cesserà la Sezione di credito industriale del Banco stesso e la restante sua attività si fonderà con quella dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, dando vita ad un nuovo ente di diritto pubblico che conserverà la denominazione di Banco di Sardegna ed eserciterà il credito ordinario con particolare riguardo al settore agricolo, base fondamentale dell'economia sarda.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

**ISTITUTI PER IL FINANZIAMENTO A
MEDIO TERMINE ALLE MEDIE E PICCOLE
INDUSTRIE NELL'ITALIA MERIDIONALE
E INSULARE**

CAPO I.

**Disposizioni concernenti l'Istituto per lo
sviluppo economico dell'Italia meridionale
(I.S.V.E.I.M.E.R.).**

Art. 1.

L'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.S.V.E.I.M.E.R.) ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria costituito con regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 883, assume l'ordinamento giuridico di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

L'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale esercita il credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro nel territorio di che all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, escluse la Sicilia e la Sardegna.

L'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale ha sede in Napoli e durata illimitata.

Art. 3.

Al fondo di dotazione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale partecipano, oltre alla Cassa del Mezzogiorno nella misura di che all'articolo 20, il Banco di Napoli nella misura del 40 per cento del fondo stesso, e, nella misura del 20 per cento complessivamente, le Casse di risparmio ed altre aziende di credito aventi sede sociale nel territorio di cui al primo comma dell'articolo precedente, anche in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie.

Art. 4.

Alla data alla quale i partecipanti al fondo di dotazione previsto all'articolo 3 saranno chiamati ad effettuare i versamenti, sarà provveduto a redigere la situazione dei conti dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale per accertare il credito del Banco di Napoli verso l'Istituto medesimo.

A tale credito sarà aggiunto l'ammontare dei fondi di dotazione e di riserva e di oscillazione titoli risultanti dalla situazione medesima e l'eventuale utile netto. In conto della somma così risultante a favore del Banco di Napoli saranno trasferiti al Banco medesimo le partecipazioni e i titoli di proprietà per il loro valore di bilancio.

La differenza sarà rimborsata al Banco di Napoli in rate semestrali uguali fruttanti l'interesse in ragione del tasso ufficiale di sconto maggiorato del 2 per cento.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 883, incompatibili con la presente legge.

CAPO II.

**Disposizioni concernenti l'Istituto regionale per
il finanziamento alle medie e piccole industrie
in Sicilia (I.R.F.I.S.).**

Art. 6.

L'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia, costituito ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, e in dipendenza del decreto dell'Assessore per le finanze di concerto con l'Assessore per l'industria e per il commercio della Regione siciliana in data 31 ottobre 1952, n. 86505/1, esercita il credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro nel territorio della Sicilia.

L'Istituto ha sede in Palermo e durata illimitata.

Art. 7.

Al fondo di dotazione dell'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia partecipano la Cassa per il Mezzogiorno nella misura di che all'articolo 20.

CAPO III.

**Costituzione
del Credito industriale sardo (C.I.S.).**

Art. 8.

È costituito il Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria, avente lo scopo di esercitare il credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro nel territorio della Sardegna.

L'Istituto ha sede in Cagliari e durata illimitata.

Art. 9.

L'Istituto ha un fondo di dotazione il cui ammontare sarà determinato dallo Statuto.

Art. 10.

Al fondo di dotazione di cui all'articolo precedente partecipano la Cassa per il Mezzogiorno nella misura di che all'articolo 20, la Regione autonoma della Sardegna nella misura che sarà determinata con legge regionale, nonché il Banco di Sardegna di cui all'articolo 31 e altre aziende di credito aventi sede sociale nel territorio sardo, anche in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie.

Ai fini della partecipazione di che al comma precedente, il Banco di Sardegna utilizza l'ammontare del fondo di dotazione della Sezione autonoma di credito industriale di che al decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, che viene soppressa e le cui attività e passività sono trasferite al Credito industriale

sardo, con le facilitazioni indicate nell'articolo 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive disposizioni modificatrici e integratrici e con i privilegi e tutte le altre garanzie, reali e personali, che assistono le operazioni compiute dalla Sezione stessa.

CAPO IV.

Disposizioni comuni per il finanziamento dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, dell'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia e del Credito industriale sardo.

Sezione I.

Mezzi finanziari e operazioni.

Art. 11.

I mezzi per l'esercizio dell'attività degli Istituti di cui al presente capo sono rappresentati da:

a) fondo di dotazione;

b) fondo speciale di cui all'articolo 12;

c) obbligazioni e buoni fruttiferi, nominativi e al portatore, da emettere con le modalità e le limitazioni che saranno stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Gli Istituti predetti sono ammessi di diritto a compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, le operazioni previste alle lettere a), b) e c) dell'articolo 18 della legge medesima.

È vietata agli Istituti di cui al presente capo la raccolta del risparmio sotto qualsiasi altra forma.

Art. 12.

È costituito, presso ciascuno degli Istituti di cui al presente capo, un « Fondo speciale » a cui sono attribuiti:

a) le somme versate dalla Cassa del Mezzogiorno ai termini del successivo articolo 19, lettera b);

b) gli utili di gestione dei rispettivi Istituti detratte le somme da attribuire ai partecipanti nella misura percentuale dei fondi di dotazione non superiore al limite che verrà determinato dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nonché una somma da destinare alla costituzione di un fondo a disposizione dei rispettivi Consigli di amministrazione per premi e borse di studio.

Al predetto « Fondo speciale » sono addebitate le perdite degli Istituti medesimi emergenti dai rispettivi conti economici, previa autorizzazione del Ministero del tesoro.

Saranno altresì versate :

1) ai « Fondi speciali » presso l'I.S.V.E.I. M.E.R. e l'I.R.F.I.S. le disponibilità nette che via via riaffluiranno a seguito della estinzione dei prestiti fatti impiegando i fondi di garanzia costituiti rispettivamente presso le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, sostituiti dall'articolo 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, nonché i fondi di garanzia costituiti presso le Sezioni suddette a termini dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, e a termini degli articoli 1 e 2 della legge 9 maggio 1950, n. 261, e legge 30 giugno 1952, n. 763;

2) al « Fondo speciale » presso il C.I.S. le somme versate nel fondo di garanzia costituito presso la Sezione di credito industriale del Banco di Sardegna a termini degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598; sostituiti dall'articolo 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, nonché nel fondo costituito a termini dell'articolo 1 della legge 9 maggio 1950, n. 261, come pure la somma che, a termini dell'articolo 2 della legge 9 maggio 1950, n. 261, modificato dall'articolo 1 della legge 30 giugno 1952, n. 763, avrebbe dovuto essere destinata alla concessione di un nuovo prestito alla Sezione di credito industriale del Banco di Sardegna, da utilizzarsi per la concessione di finanziamenti ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni.

I termini e le modalità per l'afflusso al « Fondo speciale » delle somme di che ai precedenti numeri 1) e 2) saranno determinati con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Le vigenti norme su l'amministrazione e l'impiego dei fondi di garanzia di che ai numeri 1) e 2) non si applicano alla parte dei fondi stessi da versare come sopra ai « Fondi speciali » previsti dal presente articolo.

Art. 13.

Le obbligazioni emesse dagli Istituti di cui al presente capo sono assimilate a quelle degli Istituti di credito fondiario. Esse sono ammesse di diritto alla quotazione ufficiale delle borse valori della Repubblica, sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o tributo sul capitale e sui frutti spettante sia all'Erario dello Stato, sia agli enti locali e regionali, ad eccezione dell'imposta sul bollo, che è dovuta nella misura ridotta prevista per le obbligazioni emesse dal Consorzio di Credito per le opere pubbliche.

Art. 14.

Per il raggiungimento dei loro fini, gli Istituti di cui al presente capo possono compiere, nei confronti delle imprese industriali operanti nelle rispettive zone di competenza territoriale, le seguenti operazioni :

a) mutui ed aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari od immobiliari, ovvero, eccezionalmente, da garanzie personali;

b) sovvenzioni e sconti cambiari;

c) sconti o anticipazioni su annualità dovute dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, dai consorzi e da altri enti pubblici, in base a regolari deleghe;

d) sottoscrizione di titoli obbligazionari all'atto dell'emissione;

e) riporti e anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonché sconti di buoni ordinari del Tesoro.

Il Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio, sentito il Comitato dei ministri

per il Mezzogiorno, fisserà annualmente i criteri di massima ai quali dovranno uniformarsi gli Istituti di cui alla presente legge, i tipi di operazione, che potranno avere durata superiore a quanto disposto nel successivo articolo 16, e gli importi massimi, anche eccedenti quello di cui all'articolo 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Art. 15.

A garanzia delle operazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo precedente gli Istituti di cui al presente capo possono convenire la costituzione di privilegi su impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni.

Art. 16.

Salvo la diversa determinazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio di cui al secondo comma dell'articolo 14, la durata massima delle singole operazioni non può superare:

- per i mutui, i dieci anni;
- per le sovvenzioni e gli sconti cambiari, i cinque anni;
- per le aperture di credito, i tre anni.

È inibito comunque l'esercizio del credito per durata inferiore ad un anno.

Gli Istituti di cui al presente capo possono, previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, concorrere alla costituzione di società finanziarie aventi sede nelle rispettive zone di competenza territoriale e per fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nei territori medesimi, nonchè sottoscrivere eventuali aumenti di capitale delle società medesime.

Le somme da impiegarsi nelle operazioni di cui al comma precedente non possono globalmente in alcun momento superare la misura del 10 per cento del rispettivo fondo di dotazione e fondo speciale quali risultano ogni anno dal bilancio approvato.

Art. 17.

Sono estese all'I.S.V.E.I.M.E.R., al C.I.S. e all'I.R.F.I.S. le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445 e successive modificazioni.

Le suddette agevolazioni fiscali, per quanto riflette l'I.S.V.E.I.M.E.R., sostituiscono, a partire dal 1° gennaio 1953, quelle accordate dalla legge 23 marzo 1940, n. 284, successivamente prorogate al 15 maggio 1955 con la legge 8 luglio 1950, n. 492.

Art. 18.

In caso di liquidazione degli Istituti di cui al presente capo, l'eventuale residuo dei fondi speciali di cui all'articolo 12, sarà attribuito *pro quota* agli enti conferenti mentre la rimanenza dei fondi di dotazione sarà ripartita *pro quota* tra i partecipanti.

Sezione II.

Intervento finanziario della Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 19.

La Cassa per il Mezzogiorno, per il miglior raggiungimento delle sue finalità istituzionali in materia di finanziamenti industriali, è autorizzata ad utilizzare i crediti per interessi ad essa trasferiti ai sensi del comma *a)* dell'articolo 11 della legge 10 agosto 1950, n. 646, nonchè altre somme a dette finalità destinate per decisione del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, nella misura che sarà fissata dal Comitato stesso per partecipare:

a) agli aumenti del fondo di dotazione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale e di quello dell'Istituto regionale per i finanziamenti alle medie e piccole industrie in Sicilia, nonchè alla costituzione e agli aumenti del fondo di dotazione del Credito industriale sardo;

b) alla costituzione presso gli istituti predetti dei fondi speciali di cui all'articolo 12.

Art. 20.

La partecipazione della Cassa per il Mezzogiorno ai fondi di dotazione di cui alla lettera *a)* dell'articolo precedente ed ai loro aumenti, è fissata per ciascun istituto nella misura del 40 per cento.

Le somme che la Cassa per il Mezzogiorno destinerà alle finalità di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente dovranno essere sempre ragguagliate alle seguenti proporzioni ai sensi della legge 9 maggio 1950, n. 261:

Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale 61 per cento;

Istituto regionale per i finanziamenti alle medie e piccole industrie in Sicilia 29 per cento;

Credito industriale sardo 10 per cento; - in esse comprese sia la partecipazione ai fondi di dotazione sia la costituzione dei fondi speciali.

Art. 21.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a prestare agli Istituti di cui al presente capo somme provenienti da prestiti esteri che essa abbia contratto, affinché siano utilizzate in operazioni di finanziamento aventi i requisiti e le caratteristiche di quelle che la Cassa dovrebbe compiere direttamente in relazione alla natura e alle finalità dei prestiti stessi.

La Cassa è ugualmente autorizzata ad affidare ai predetti Istituti la esecuzione per suo conto di operazioni di finanziamento, sempre a valere sul ricavato dei prestiti esteri da essa contratti.

Art. 22.

Allorquando, a norma delle leggi che la disciplinano, la Cassa del Mezzogiorno cesserà dalle sue funzioni, i diritti ad essa spettanti saranno trasferiti al Ministero del tesoro.

Sezione III.

Disposizioni per l'organizzazione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, dell'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia e del Credito industriale sardo.

Art. 23.

I Presidenti degli Istituti di cui al presente capo sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il Presi-

dente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

Per la nomina dei Presidenti dell'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia e del Credito industriale sardo dovrà essere pure sentito il Presidente delle rispettive Regioni.

Art. 24.

All'infuori dei membri dei Consigli di amministrazione e dei Direttori generali degli enti partecipanti, non possono far parte dei Consigli di amministrazione degli Istituti di cui al presente capo altre persone dipendenti dagli enti medesimi.

A dipendenti dello Stato, della Regione siciliana e della Regione autonoma della Sardegna, possono essere affidate le funzioni di sindaco.

Art. 25.

Sono chiamati a far parte, come membri effettivi, dei Collegi sindacali degli Istituti di cui al presente capo un sindaco, il quale assume la carica di Presidente, di nomina del Ministro del tesoro, ed un altro di nomina del Ministro dell'industria e commercio.

Art. 26.

I Direttori degli Istituti di cui al presente capo dovranno essere scelti tra persone che abbiano svolto per almeno cinque anni alte funzioni direttive presso istituti od aziende di credito.

Art. 27.

I contratti di lavoro del personale degli Istituti di cui al presente capo saranno determinati dai rispettivi Consigli di amministrazione, esclusa l'applicazione di norme eventualmente più favorevoli o limitative stabilite per i dipendenti di enti pubblici in genere.

Con il consenso delle Banche interessate e con deliberazione dei Consigli di amministrazione degli Istituti di cui al presente capo, possono essere comandati a prestare servizio, presso tali enti, dipendenti del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna.

Art. 28.

Con le modalità di cui all'articolo 23 sarà provveduto all'approvazione dello Statuto del Credito industriale sardo e alle modificazioni degli statuti dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale e dell'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia conseguenti all'applicazione della presente legge e a quelle che si rendessero successivamente necessarie.

Sezione IV.

Vigilanza.

Art. 29.

Gli Istituti di cui al presente capo sono sottoposti alle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive disposizioni integrative e modificative, nonchè del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 370, anche per quanto concerne l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Sezione V.

Amministrazione straordinaria e liquidazione.

Art. 30.

Per l'amministrazione straordinaria e la liquidazione degli Istituti di cui al presente capo si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO II.

FUSIONE DEL BANCO DI SARDEGNA E DELL'ISTITUTO DI CREDITO AGRARIO PER LA SARDEGNA

Art. 31.

Il Banco di Sardegna, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Cagliari, istituito con decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417 e l'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, isti-

tuito con legge 5 luglio 1928, n. 1760, sono fusi in un unico istituto di credito di diritto pubblico che conserva la denominazione di Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari.

Art. 32.

La fusione ha effetto dalla data in cui verranno costituiti gli organi amministrativi e sindacali del nuovo ente, secondo lo statuto da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il Presidente della Regione autonoma della Sardegna.

Art. 33.

Lo statuto determinerà il nuovo fondo di dotazione dell'Istituto, a formare il quale concorrerà il patrimonio dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna quale verrà a risultare alla data della fusione.

Art. 34.

Il Banco di Sardegna è tenuto ad investire in operazioni di credito agrario costantemente una somma pari alle operazioni di credito agrario in essere presso l'Istituto di credito agrario per la Sardegna alla data della fusione, più la metà degli ulteriori mezzi che si renderanno disponibili per l'esercizio del credito.

Limitatamente a tali operazioni, al Banco di Sardegna compete il trattamento tributario goduto dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna.

Art. 35.

Il Banco è retto da un Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e composto dal Presidente e da nove membri dei quali tre scelti in una lista di sei nomi indicati dal Presidente della Regione autonoma della Sardegna e tre scelti, uno per ciascuna, in terne proposte dalle Camere di commercio, industria e agricoltura di Cagliari, Sassari e Nuoro.

Il Consiglio di amministrazione deve essere composto di persone esperte nei vari rami di attività economica della Sardegna.

Art. 36.

Sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, incompatibili con la presente legge.

TITOLO III

**MODIFICAZIONE ALL'ARTICOLO 6 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE
1947, N. 1419**

Art. 37.

Con provvedimento del Ministro del tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il Comitato dei ministri

per il Mezzogiorno, la parte che via via si renderà disponibile del fondo di garanzia costituito presso la Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca Nazionale del Lavoro, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, sarà versata all'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, per essere utilizzata in operazioni di impiego in aggiunta al fondo di dotazione dell'Istituto medesimo.